

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4900 del 25/09/2023
Oggetto	DPR n. 59/2013, L.R. n.13/2015. GIOVANNI RANDI SPA, CON SEDE LEGALE ED ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE ACIDO TARTARICO E CREMORE TARTARO IN COMUNE DI FAENZA, VIA SPALLANZANI, 7. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6292/2018 DEL 30/11/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5047 del 22/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, L.R. n.13/2015. **GIOVANNI RANDI SPA**, CON SEDE LEGALE ED ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE ACIDO TARTARICO E CREMORE TARTARO IN COMUNE DI FAENZA, VIA SPALLANZANI, 7. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6292/2018 DEL 30/11/2018.

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 6292/2018 del 30/11/2018 a favore della Ditta Giovanni Randi SPA per la propria attività di lavorazione acido tartarico e cremore tartaro sita in Comune di Faenza, Via Spallanzani, n. 7, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 16/06/2023, acquisita da ARPAE SAC con PG 2023/109371 - Pratica SinaDoc n. 24259/2023 - dalla Ditta **Giovanni Randi SPA** (C.F./P.IVA 00961570397), avente sede legale ed attività di lavorazione prodotti tartarici in Comune di Faenza, Via Spallanzani, 7, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 6292/2023 per il riassetto emissivo; l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, di prima pioggia e di dilavamento in pubblica fognatura, rimane invariata;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATO in particolare l'art. 273 Bis – Medi impianti di combustione – commi 5), 6) e 7) per l'adeguamento dei limiti di emissione di cui alla Parte III del Dlgs 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato per la pratica ARPAE **SinaDoc n. 24259/2023**, emerge che:

- La Ditta Giovanni Randi SPA, in possesso dell'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 6292/2018, ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 16/06/2023 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale della sopracitata AUA ed in particolare si richiede:
  - la sostituzione del bruciatore esistente della caldaia (**E2**) con un nuovo bifuel gpl/metano;
  - lo spostamento della emissione **E3**, afferente all'attività di saldatura e della emissione **E28**, afferente alla cappa di laboratorio;
  - l' inserimento di due nuovi punti di emissione convogliati (**E30**) in zona tartrato dotato di sistema di filtrazione ed (**E31**) afferente a una nuova cappa di laboratorio;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 16/06/2023 (PG.2023/109371) con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona (PG.2023/113387);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC ;

VISTA la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta Giovanni Randi SPA al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 25/07/2023 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2023/129316 relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di dilavamento in pubblica fognatura;

VISTA la richiesta di parere effettuata da questo Servizio ARPAE in data 26/07/2023 (PG.2023/129757) al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in merito ad un eventuale aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di dilavamento in pubblica fognatura;

CONSIDERATO che a seguito della indizione della conferenza dei servizi "semplificata" e in modalità asincrona, come previsto dall'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, sono pervenuti i seguenti pareri di assenso ricevuti e fatti propri, con conseguente conclusione positiva della conferenza;

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG.2023/116803 del 05/07/2023);
- Parere del Servizio Programmazione Ambientale e Energia dell'Unione della Romagna Faentina, in merito alla conformità urbanistica/edilizia (PG. 2023/116182 del 04/07/2023);
- Parere del Settore Sviluppo Economico in merito all'impatto acustico (PG. 2023/122946 del 14/07/2023);
- Parere di HERA SPA in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di dilavamento in pubblica fognatura (PG. 2023/146317 del 29/08/2023) nel quale vengono riconfermate tutte le condizioni e prescrizioni precedentemente espresse;
- Parere del Settore Sviluppo Economico dell'Unione della Romagna Faentina per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di dilavamento in pubblica fognatura (PG. 2023/154252 del 12/09/2023);
- Parere igienico-sanitario del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL della Romagna (PG. 2023/160108 del 21/09/2023).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota P.G. Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto da Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 21/09/2023;

RITENUTO pertanto che non sussistono motivi ostativi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018-6292 del 30/11/2018 a favore della Ditta Giovanni Randi SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione prodotti tartrici, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Su proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

## DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **Giovanni Randi SPA** (C.F./P.IVA 00961570397), avente sede legale ed attività di lavorazione prodotti tartarici in Comune di Faenza, Via Spallanzani n.7, **per modifica sostanziale dell'AUA** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018-6292 del 30/11/2018, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente **AUA** **sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018-6292 del 30/11/2018;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro.

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
    - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di dilavamento in pubblica fognatura;
  - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.  
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
    - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
    - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

**In merito all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
  - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell' AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell' AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del rilascio all'interessato da parte del SUAP** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l' **AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;
- i termini per la conclusione del procedimento indicati in premessa, sono stati rispettati.

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
Dott. Ermanno Errani

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni:**

- La Ditta Giovanni Randi SPA svolge attività di lavorazione di prodotti tartarici nello stabilimento sito in Comune di Faenza, Via Spallanzani n.7, ottenuti da materie prime derivate dalla lavorazione vinicola e dell'alcool. In particolare le materie prime sono:
  - tartrato di calcio - circa 6.880/7.000 t/a, da attività di distillazione dell'alcool;
  - tartrato grezzo - circa 1.500/1800 t/a, da attività di produzione del vino;
- Nell'ambito di un riassetto emissivo, l'Azienda intende sostituire la caldaia esistente alimentata a metano, afferente al punto di emissione **E2**, con una nuova caldaia alimentata con combustibile bi-fuel GPL/metano. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 268, comma 1), lettera gg-bis) e lettera m) del D.Lgs 152/2006 e smi, la modifica comunicata fa ricadere il nuovo impianto di combustione oggetto di cambio del combustibile utilizzato, nella definizione di "nuovi" impianti, con conseguente applicazione dei valori limite di emissione più restrittivi previsti dalla normativa settoriale nazionale (con particolare riferimento al parametro NOx).
- E' prevista l'attivazione di un nuovo punto di emissione, denominato **E30**, proveniente dall'aspirazione realizzata nel magazzino in cui vengono effettuate le operazioni di svuotamento dei big-bags che contengono il tartrato di calcio. Si prevede inoltre lo spostamento di una cappa di laboratorio (afferente al punto di emissione **E28**), nel locale attiguo, oltre allo spostamento della postazione di saldatura esistente (di cui all'emissione **E3**) all'interno di un altro fabbricato. Infine verrà attivato un nuovo punto di emissione afferente ad una nuova cappa di laboratorio di cui al punto di emissione denominato **E31**.
- La Ditta dichiara che gli interventi non comportano variazioni al ciclo produttivo né alla capacità produttiva complessiva dello stabilimento.
- Le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie fasi di lavorazione e sono dotate di idonei sistemi di abbattimento del materiale particolato, mediante filtri a maniche, cicloni e abbattitori ad umido;
- Nello stabilimento sono presenti emissioni per le quali non vengono indicati limiti specifici:
  - Emissione **E5** – Acido filtrato – a tiraggio naturale
  - Emissione **E24** – Deposito acido cloridrico – a tiraggio naturale
  - Emissioni **E19,E20,E22,E23** – Centrali termiche ad uso civile – a metano
  - Emissioni **E21a, E21b, E21c** – Generatori di calore;
  - Emissione **E29** – Impianto di generazione di emergenza di potenzialità pari a 440 kWt;
  - Emissioni **E26,E27,E28** ed **E31** – Cappe laboratorio analisi controllo qualità della produzione;
  - Emissioni **E7,E11,E17** – Sfiati serbatoi raccolta condense di vapore;
  - Emissione **E9** – Ventola di raffreddamento n. 2 compressori – Spostati all'esterno e sotto tettoia;
  - Emissioni **E29/E29a** – Pompe a vuoto –

**Limiti di emissione:****PUNTO DI EMISSIONE E1 - CENTRALE TERMICA A METANO – EMERGENZA -**

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Temperatura	250	°C
Durata	0-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

I limiti di emissione sopraindicati, devono essere adeguati secondo quanto previsto dalla Parte III del D.Lgs n.152/2006 e smi – Parte V, nei tempi e nei modi indicati all'art.273 – Bis - **Medi impianti di combustione** - commi 5), 6) e 7), qualora ne ricorrano le condizioni.

**PUNTO DI EMISSIONE E2 - CENTRALE TERMICA BALTUR BRUCIATORE BIFUEL (METANO/GPL) DA 6500 kWt - NUOVO -**

Portata massima	9500	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Temperatura	250	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	200*	mg/Nmc
SOx	35*	mg/Nmc

**\* In casi di utilizzo di metano, il limite per NOx è pari a 100 mg/Nmc.**

**I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.**

**Il limite indicato per SOx si intende rispettato se il combustibile utilizzato è gas metano.**

**PUNTO DI EMISSIONE E3 – SALDATURA – F.P. + F.T. (Spostato)**

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	0,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E4 - MOLINO LINEA DI LAVORAZIONE ACIDO TARTARICO - F.T. -**

Portata massima	3600	Nmc/h
Altezza minima	5,10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E6 – ESSICCATORE FORNO ROTATIVO LINEA PRODUZIONE SALI TARTARICI E LINEA LAVORAZIONE CREMORE TARTARO – C+F.T.**

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	9,30	m
Temperatura	50;35	°C
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E8 – ESSICCATORE FORNI ROTATIVI N.16 E N.59 - LINEA LAVORAZIONE ACIDO TARTARICO -C+F.T. -**

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	5,1	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E12 – PREPARAZIONE ACIDO TARTARICO - LINEA LAVORAZIONE ACIDO TARTARICO - C+F.T. -**

Portata massima	5500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E14 – RECUPERO TARTRATO DI CALCIO -**

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	5,20	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E15 – RECUPERO TARTRATO DI CALCIO -**

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E16 – NEUTRALIZZAZIONE ACIDO CLORIDRICO – NUOVO -**

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	2	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE E18 – SERBATOIO CRISTALLIZZAZIONE CREMORE -**

Portata massima	5400	Nmc/h
Altezza minima	7,60	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	11	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE E25 – SERBATOIO CRISTALLIZZAZIONE AC. TARTARICO E SALI TARTARICI -**

Portata massima	3900	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE E30 – FILTRO AREA MOVIMENTAZIONE TARTRATO DI CALCIO - F.T. - NUOVO -**

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**Prescrizioni :**

1. **Per i nuovi punti di emissione indicati con E2 ed E30, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime, in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. **In particolare**, in ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
  - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
  - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
3. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria

inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
8. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
9. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
10. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
11. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

12. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

13. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi di misura</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub> (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020;

	UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH4)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

composti)	
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

14. **Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

15. **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- **Le difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

16. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

17. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

18. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

19. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

20. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

**21. DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime delle emissioni **E2 ed E30, il 31/03/2024**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, dopodichè dovrà procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1). Entro tale data deve essere comunicato anche lo spostamento degli impianti afferenti al punto di emissione E3 (saldatura) e E28 (cappa) nonché l'attivazione della nuova cappa (E31):

**22. DI indicare per i controlli** che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, almeno **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione delle emissioni per le quali non sono stati indicati limiti specifici**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) su un **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. **Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare:**

- **le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare ai sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi, con frequenza almeno annuale;**
- **le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale.**

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI DILAVAMENTO IN RETE  
FOGNARIA PUBBLICA  
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni:**

- La Ditta Giovanni Randi SPA svolge attività di lavorazione prodotti tartarici in Comune di Faenza, Via Spallanzani, 7 e le acque che si generano dall'attività sono classificate acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di dilavamento in rete fognaria pubblica collegata ad impianto di depurazione;
- le acque reflue industriali sono costituite da reflui provenienti dall'attività di trattamento delle materie prime, dal lavaggio delle attrezzature e dei serbatoi utilizzati durante le varie fasi dei processi di lavorazione. Tali reflui sono inviati ad una serie di serbatoi di accumulo ed equalizzazione da dove poi confluiscono nella rete fognaria nera di via Spallanzani (punto di scarico n°3).
- La Ditta ha realizzato una caditoia per la raccolta delle acque di dilavamento nel silo orizzontale utilizzato per lo stoccaggio dei fanghi bianchi e una linea di tipo "aereo" in pressione per lo scarico delle acque di raffreddamento, ottenendo la separazione completa di tali acque dalle acque meteoriche non contaminate, comprese le acque di seconda pioggia, che recapitano tutte nel punto di scarico identificato in planimetria con il la dicitura "n.7". Le acque di raffreddamento vengono inviate nel pozzetto PI-1, ove recapitano anche le acque di processo, senza la possibilità di miscelazione fra i due flussi. Prima dello scarico nel pozzetto PI-1, è inserito lungo la linea, un punto di campionamento, che viene indicato, in analogia col precedente punto di monitoraggio, con la sigla PI-3; è stato inoltre introdotto un impianto di filtrazione con farine fossili delle acque di processo, prima del loro invio nei serbatoi di equalizzazione;
- La Ditta deve stipulare con HERA S.P.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010.HERA provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

**La planimetria della rete fognaria (Allegato A1- Rev. 2/2023 di luglio 2023) viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.**

**Prescrizioni:**

- E' ammesso, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente lo scarico 3 così denominato in planimetria, composto da: acque di lavorazione del tartrato; acque di prima pioggia derivanti dalle due vasche installate allo scopo, acque di raffreddamento e acque da vasca di sedimentazione solfato di calcio. In fognatura BIANCA saranno scaricate solo acque meteoriche non contaminate.
- Lo scarico delle acque di raffreddamento prelevate nel pozzetto di prelievo PI3 e quello dei reflui industriali equalizzati prelevati dal campionatore nel tubo in pressione nella centrale di monitoraggio, dovranno rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica fatta eccezione per lo scarico dei soli reflui industriali equalizzati per i quali vengono rilasciate le seguenti deroghe ai limiti di emissione:
  - **BOD5 <= 5.000 mg/l**
  - **COD <= 8.000 mg/l**
  - **SST <= 1.200 mg/l**
  - **Azoto ammoniacale espresso come N <= 150 mg/l**

- **Fosforo totale espresso come P <= 80 mg/l**
  - **Cloruri <= 1.500 mg/l**
  - **Solfati <= 30.000 mg/l**
  - **Ferro <=50 mg/l**
- Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico dei soli reflui industriali equalizzati non superiore a: **34.500 mc/anno**. Complessivamente, tra acque industriali equalizzate e quelle da raffreddamento, potranno essere scaricati in fognatura non più di **400 mc/g e 5 l/sec**.
  - Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
  - Entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'atto autorizzativo, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Inoltre, allo scopo di limitare la formazione di odori molesti all'interno della fognatura.
  - **La concessione della deroga dei solfati a 30.000 mg/l sarà subordinata alla seguente prescrizione: in caso di evidenti aumenti del tenore di H2S nella fognatura pubblica, la ditta dovrà presentare e condividere con l'ente gestore, un progetto che possa essere applicato al proprio scarico, atto a limitare la decomposizione dei solfati oggetto di deroga.**
  - Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
  - Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
    - **n. 2 vasche di prima pioggia** a servizio dei piazzali Nord e Sud confluenti nello scarico n. 3;
    - **pozzetto deviatore** (posizionato all'ingresso di ciascuna vasca di prima pioggia);
    - **pozzetto di prelievo acque di raffreddamento** (indicato in planimetria con la sigla " PI3") costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo. punto di prelievo acque industriali (in corrispondenza del campionatore automatico, sulla linea in pressione nella centrale di monitoraggio) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
    - **campionatore automatico** (sulla linea di scarico acque reflue industriali), modello e posizione concordati con HERA.
    - **misuratore di portata elettromagnetico** approvato e piombato da HERA per la quantificazione di tutti i reflui industriali equalizzati;
    - **misuratore di portata ad ultrasuoni** approvato e piombato da HERA per la quantificazione delle acque reflue da raffreddamento.
  - I sigilli apposti alla strumentazione di misura di cui sopra, potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera.
  - Le vasche di prima pioggia dovranno essere dotate di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
  - Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
  - Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
  - HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento. Le sarà consentita l'eventuale determinazione dei volumi scaricati o il prelievo di campioni ufficiali negli appositi punti o anche il controllo dei reflui in posizioni intermedie al ciclo produttivo qualora se ne ravvisasse la necessità.

- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione della Romagna Faentina, a HERA SPA e al Servizio Territoriale ARPAE competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**